

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

(*) "metadati riportati nella segnatura
informatica di protocollo"

Classificazione: 14. 140.10.9.8/2024C.1

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari Area
A, B e C delle ASL Piemontesi

Agli Ordini dei Medici Veterinari

e.p.c. Al Garante degli Animali

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLV

...Al Settore Benessere degli Animali da
Compagnia nel Contesto Sociale
c.a. Dott. Marco Musso

LORO SEDI

Oggetto: *Disposizioni per la regolarizzazione degli animali non DPA*

Premesso che:

il Reg. UE 653/2014, prevede che tutti gli animali di un'azienda siano identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nell'allegato I (tra cui rientra l'identificatore elettronico sotto forma di trasponder iniettabile);

con la nota ministeriale DGSAF n. 12348 del 18/05/2022 (ns prot. 19174 del 19/05/2022) è stato trasmesso il dispositivo dirigenziale inerente "l'identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti", il quale al fine di assicurare gli obblighi previsti dalla vigente normativa UE e nazionale in materia di sistema I&R per tutti i suini, compresi quelli detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (di seguito definiti NON DPA), nonché per assicurare il rispetto del benessere e dell'etologia degli animali, impone a chiunque detiene suini NON DPA l'obbligo di garantire la loro identificazione e tracciabilità;

considerato che negli ultimi anni è profondamente mutato il rapporto tra gli animali e l'uomo con l'ampliamento delle specie che vengono allevate con finalità diverse da quelle zootecniche e di produzione di alimenti;

preso atto che recentemente anche in Piemonte, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la non applicabilità della normativa sugli animali selvatici ad un ibrido suino/cinghiale allevato come animale da compagnia;

si ritiene utile ampliare l'ambito di applicazione della suddetta nota ministeriale e fornire le modalità operative finalizzate a garantire la regolarizzazione e registrazione di tutti gli animali che vengono detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici, dalla riproduzione, dalla commercializzazione e dalla produzione di alimenti.

Obblighi del proprietario/detentore/operatore

Il detentore di un animale che pur rientrando tra le specie allevate per uso zootecnico ma che ha acquisito comportamenti da animale da compagnia e non viene detenuto per finalità zootecniche, può ottenerne la qualifica di non DPA presentando, al servizio veterinario della ASL competente per territorio, una richiesta formale (fac-simile allegato) corredata da una attestazione rilasciata da un medico veterinario libero professionista che disponga di conoscenze nel settore degli animali da compagnia o nuovi animali da compagnia, del comportamento degli animali da compagnia o che sia in possesso di adeguato percorso formativo, che accerti che in base alla relazione con il detentore, l'animale sia da considerarsi alla stregua di un pet.

Le conoscenze del medico veterinario libero professionista, che possono essere state acquisite operando su animali da compagnia anche di nuova concezione (ad es attività svolte presso clinica veterinaria, ambulatorio veterinario, canili, strutture per servizi agli animali ecc.), nell'ambito delle valutazioni del comportamento e/o attraverso titoli di studio aggiuntivi, corsi di formazione o altro, deve essere dichiarata nell'attestazione, all'interno della quale dovrà essere riportato:

- struttura per animali da compagnia, anche di nuova concezione _____ (tipologia e nome struttura, durata dell'esperienza)
- titolo di studio _____ (master/specialità)
- formazione _____ (titolo del corso, tipologia, durata)
- altro _____

Il servizio veterinario procederà ad effettuare una valutazione dell'animale e in presenza dei requisiti, procederà al rilascio di una dichiarazione di animale da compagnia (fac simile allegato).

Con tale dichiarazione si potrà procedere all'identificazione di questi animali mediante transponder elettronico iniettabile (al momento potranno essere utilizzati i microchip per cani) oppure attraverso il bolo ruminale ove fattibile. Il transponder elettronico sarà applicato dal veterinario dell'ASL o autorizzato dall'ASL nelle seguenti zone anatomiche:

- Suidi: zona periauricolare sinistra,
- Bovini e Ovicapri: zona retroauricolare;
- Cunicoli: zona intrascapolare;
- Equidi: collo lato sinistro
- Avicoli: ala sinistra.

Si rammenta, inoltre che, ove sia già possibile, gli animali dovranno essere registrati in BDN.

Chiunque detiene animali non DPA è tenuto, altresì:

1) se già registrato in BDN, a fare richiesta di variazione dell'orientamento produttivo, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente;

2) se non ancora registrato in BDN, a richiedere la regolarizzazione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del art. 47 del D.P.R. 445/2000 al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente

3) a garantire il contenimento dell'animale e l'assenza di contatti diretti ed indiretti dello stesso con animali selvatici;

4) ad attuare le misure di biosicurezza specie specifiche vigenti;

5) a non aumentare il numero di animali presenti impedendo la riproduzione e, nel caso vi siano più animali presenti, ricorrendo alla sterilizzazione;

Le associazioni animaliste, le oasi o gli altri enti di tutela e protezione, in deroga a quanto previsto al punto 5) e previa autorizzazione dell'ASL territorialmente competente, potranno aumentare il numero di animali che si trovano presso i cosiddetti "santuari" se non localizzati in aree dichiarate infette e/o di restrizione, per quella specie, e fintanto che la zona mantiene tale status. Gli animali introdotti, oltre che quelli già residenti, dovranno in ogni caso essere sterilizzati.

Dovranno inoltre essere rispettati i piani di profilassi, monitoraggio e controllo delle malattie come da normativa o piani nazionali vigenti.

Si ricorda, inoltre, che la movimentazione è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per gli animali ad uso zootecnico.

In caso di morte degli animali non DPA il proprietario/operatore/detentore deve registrare l'evento in BDN, avvisare il Servizio Veterinario dell'ASL competente, il quale procederà con le attività previste nei piani di Sorveglianza passiva specie specifica ed invierà quanto prelevato all'Istituto Zooprofilattico PLV per le relative indagini.

La carcassa potrà essere smaltita, per il tramite di ditte di rendering o presso aziende funerarie o tramite interrimento in terreno di proprietà, previo parere favorevole dell'ASL.

Requisiti e procedure

La presenza dei requisiti di sanità e benessere animale dei luoghi di detenzione degli animali NON DPA è valutata dall'ASL territorialmente competente, la quale richiede il parere dei competenti uffici comunali in merito a quanto previsto dal loro regolamento in materia.

Laddove all'esito delle opportune verifiche, l'ASL riscontri la conformità ai requisiti dei luoghi di cui sopra, registra entro 30 gg:

a) nell'applicativo ARVET/BDN il luogo e il proprietario/operatore/detentore degli animali non DPA riportando:

- codice Fiscale e contatti del proprietario/operatore/detentore
- codice aziendale
- indirizzo e coordinate geografiche
- data d'inizio attività
- orientamento produttivo non DPA
- numero di animali detenuti al momento della comunicazione dell'orientamento produttivo
- data di eventuale chiusura dell'attività che coincide con la morte/smarrimento/furto degli animali detenuti.

b) in BDN, ove possibile, ciascun animale presente riportando:

- data di nascita ;
- numero microchip
- codice aziendale di detenzione
- origine dell'animale

- razza
- estremi del documento di provenienza dell'animale
- data ingresso
- data morte/furto/smarrimento/movimentazione autorizzata.

In tutti i casi in cui l'ASL, nel corso di controlli ufficiali o segnalazioni, riscontri anomalie e/o non conformità, applica le restrizioni e sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, comprese quelle riguardanti l'abbandono ed il maltrattamento o abuso.

Infine, si rammenta che l'ASL è autorizzata ad ordinare l'abbattimento degli animali non DPA per ragioni di vuoto sanitario, solo se la sede di focolaio di malattia infettiva, per la quale è prevista detta misura, coincide con il luogo di detenzione dell'animale non DPA.

Per quanto non disposto dalle presenti disposizioni, le AASSLL dovranno fare riferimento al Settore scrivente.

Allegati:

- fac-simile richiesta qualifica animale come DPA
- dichiarazione ufficiale animale NON DPA

Il Referente che ha predisposto la pratica

Ivan Radice

Alessia Schifano

Bartolomeo Griglio

*(Firmato elettronicamente mediante annotazione formale
nel sistema di gestione informatica dei documenti)*